



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Circ. n. **8** /XVIII Sess.

Ai Presidenti ed ai Consiglieri

degli Ordini degli Ingegneri

Loro Indirizzi

OGGETTO: Riforma delle Professioni – Informativa n.2

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

23/01/2012 U-nd/284/2012

Caro Presidente,

Cari Consiglieri,



il tema della riforma è sicuramente il tema prioritario sul quale riteniamo fondamentale concentrare gli sforzi della categoria.

La ricerca di una visione contemporanea del ruolo e dell'indipendenza dei professionisti deve essere perseguita da tutti e con tutte le forze.

In quest'ottica il Consiglio Nazionale intende costruire un percorso di condivisione con gli Ordini Provinciali al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi comuni.

Attualmente stiamo svolgendo, inoltre, un ruolo incisivo e propositivo nei confronti delle altre categorie.

In particolare abbiamo dato la disponibilità, con il nostro Centro Studi, per fornire un adeguato supporto tecnico-giuridico alle proposte nostre e delle altre professioni, in uno spirito di solidarietà e collaborazione fondamentali in questo momento così difficile.

Iniziative sono state avviate per una presenza massiccia sui mass media di interventi tesi a evidenziare le nostre posizioni, nonché manifestazioni nazionali e locali, per il coinvolgimento dei professionisti e dei giovani.

Tra le altre, è in corso di organizzazione una manifestazione nazionale prevista a Roma il prossimo 1 marzo.

Dobbiamo far comprendere che le nostre proposte correttive sono a tutela soprattutto dell'utente, che sarà meno garantito dall'applicazione di norme di difficile attuazione e soprattutto dalla possibilità di svolgimento di attività professionale da società con capitale anche di soci non professionisti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Come già anticipato nella precedente circolare, siamo stati nuovamente ascoltati dal Ministro della Giustizia, lunedì 13 gennaio, insieme ai Presidenti degli Ordini e Collegi posti sotto la sua tutela.

Le proposte e considerazioni del Ministro:

- i DPR attuativi della delega di riforma dovranno essere scritti nell'osservanza scrupolosa della delega concessa per legge;
- è necessario istituire un tavolo di lavoro, con cadenza settimanale, per affrontare con ogni Ordine e Collegio i singoli problemi per arrivare in tempi brevi alla proposta di DPR;
- tariffe: è una questione di "comunicazione" ; l'idea del Governo è che, pur essendo da tempo state abolite, non vi è la percezione di ciò nell'opinione pubblica; per questo occorre un altro segnale forte, esplicitando l'assoluta e completa eliminazione anche come semplice riferimento, abolendo o modificando anche l'art. 2233 del codice civile; ha dato una disponibilità a considerare la possibilità di riferimenti nei casi di contenzioso giudiziario;
- tirocinio: da sviluppare in ambito universitario con il controllo/ collaborazione degli Ordini, nei sei mesi prima della laurea, periodo funzionale alla preparazione della tesi; l'idea è di dedicare l'ultimo anno di università agli aspetti professionalizzanti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La parola è quindi passata ai rappresentanti delle categorie.

In rappresentanza del nostro Consiglio Nazionale abbiamo evidenziato, tra

l'altro:

- tariffe_la nostra contrarietà circa l'abolizione delle tariffe, pur da riformare profondamente; in subordine, la necessità di mantenere le tariffe almeno quale riferimento nella determinazione dei compensi, soprattutto a tutela dell'utente, che in mancanza avrebbe una carenza informativa; in particolare, per le opere pubbliche non è possibile non avere un tariffario per la determinazione dei compensi da porre a base delle gare, anche per evitare pericolose discrezionalità delle amministrazioni, soprattutto per il rispetto delle soglie; inoltre deve restare un tariffario nei casi di contenzioso giudiziario;
- l'opportunità dell'inserimento nel preventivo scritto degli elementi che riguardano l'entità e soprattutto la qualità della prestazione, per garantire l'utente ed i professionisti da concorrenza sleale di proposte eccessivamente basse con prestazioni poco o per nulla precisate;
- la libertà delle singole categorie di optare o meno per il tirocinio, in particolare per quelle, come la nostra, che non lo prevedono attualmente; in ogni caso con modalità che non creino difficoltà o discrezionalità nel libero accesso alla professione;
- la nostra assoluta contrarietà alla previsione di soci o amministratori non professionisti nelle ATP, per ovvi motivi di uguali obblighi deontologici con gli altri soci e per la maggiore garanzia degli utenti;
- la possibilità per i professionisti di accedere a forme di finanziamento, in particolare per i giovani, con la possibilità di costituire società con costi e procedure ridotti.

Circa la previsione del tirocinio abbiamo evidenziato che, ove fosse ritenuta perseguibile dalla categoria, andrebbe coniugata con alcune azioni, a nostro parere, di fondamentale importanza:

- ripristino del ciclo unico quinquennale per evitare ulteriori frazionamenti del ciclo universitario, a scapito della preparazione degli studenti (a questo proposito abbiamo richiesto al Ministro di organizzare un incontro con il Ministero dell'Istruzione);
- la parte di tirocinio svolto, a seguito di opportune convenzioni con gli ordini professionali, durante il percorso formativo universitario dovrà valere anche quale tirocinio obbligatorio ai fini del conseguimento della laurea;
- opportuno collegamento del tirocinio con l'esame di stato;
- garanzia dello svolgimento del tirocinio e introduzione di un equo compenso anche attraverso l'ideazione di un contratto tipo del tirocinante ed una adeguata attività di monitoraggio.

Le altre categorie hanno quasi tutte concordato sulla necessità delle tariffe almeno come riferimento e sulla opportunità di ridurre il periodo di tirocinio (per quelle che l'hanno attualmente), ma dando la disponibilità ad attuare gran parte dei principi della riforma, inserendo nei codici deontologici le norme specifiche.

Contestazioni sono state mosse da alcuni (avvocati, notai, farmacisti) sulle nuove modalità di accesso alla professione.

Forte, unanime contestazione vi è stata sull'abolizione delle tariffe e sulle società tra professionisti aperte ai soci di puro capitale (v.in proposito documento del CUP). Su questi punti (ed altri) sono stati chiesti urgenti correttivi, aderendo comunque alla richiesta di tavoli settimanali di confronto con il Ministero.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Data l'urgenza, abbiamo immediatamente convocato una riunione del **PAT**, tenutasi due giorni dopo, allargato anche agli architetti ed agli agrotecnici, nella quale si sono discussi ed affrontati i temi della riforma, **per concordare un testo base di schema di DPR che riporti i punti di intesa comune, rinviando a regolamenti e codici deontologici di ogni categoria i punti specifici.**

Abbiamo proposto che il nostro Centro Studi, rappresentato dal direttore Pittau, svolga il compito di coordinamento e stesura del testo, che in una prima stesura dovrebbe essere pronto a breve.

Punto essenziale sarà la previsione nel nuovo codice deontologico delle violazioni circa: preventivo scritto - qualità della prestazione - attività nell'ambito delle società - assicurazione obbligatoria - formazione permanente obbligatoria - esercizio della professione abusivo o non autorizzato.

Si è inoltre discusso della possibilità di costituire una camera arbitrale unica delle professioni tecniche, che possa dirimere su base volontaria le questioni di competenza professionale, per evitare contenziosi, dannosi all'immagine delle categorie, per evitare costi legali e per tentare la definizione di regole comuni.

Alleghiamo alla circolare un elenco schematico dei punti significativi della riforma, con alcune considerazioni svolte in sede di PAT, sulle quali Vi chiediamo un contributo di idee e proposte, per avviare un processo di definizione dei vari aspetti che tenga conto, sin da ora, delle valutazioni degli Ordini Provinciali.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Com'è noto, il 20 gennaio si è poi riunito il Consiglio dei Ministri, che ha approvato una serie di ulteriori misure, tra cui:

- L'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
- Nel caso di liquidazione di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante;
- La pattuizione del compenso per iscritto al momento dell'incarico, con l'obbligo per il professionista di indicare gli oneri ipotizzabili dall'inizio alla fine dell'incarico, indicando i dati della polizza assicurativa; in ogni caso, la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo; l'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista;
- L'abrogazione delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
- La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini ed il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- Viene consentito ai professionisti di poter accedere al patrimonio dei Confidi per il finanziamento delle proprie attività.

In sostanza, viene modificato il punto c) del 5° comma della L.148/2011 (tirocinio) e sostituito completamente il punto d) (tariffe). Inoltre, viene inserito un articolo aggiuntivo per l'accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata, con la previsione di costi ridotti e procedure semplificate.

Alcune rapide considerazioni:

- L'ipotesi, paventata più volte, di abrogazione dell'art.2233 del codice civile sul decoro e la dignità della prestazione professionale, non è avvenuta;
- **Non vi sono state modifiche al regime delle società tra professionisti, pur richieste fortemente da tutti gli Ordini e Collegi;**
- Molti aspetti circa la determinazione del compenso "omnicomprensivo" appaiono confusi e di incerta applicazione; sembra non possibile tenere conto di attività complesse o sopravvenienti nel corso di svolgimento dell'incarico;
- Non viene data importanza alla qualità della prestazione, ma all'importanza dell'opera; ciò limita l'attività deontologica degli Ordini;
- L'eliminazione dell'equo compenso per i tirocinanti è un aspetto negativo, riducendone la tutela.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Cari Colleghi,

a conclusione dell'informativa, nello scusarci per la sua lunghezza, dovuta alla necessità di trattare un argomento particolarmente complesso ed importante, vogliamo assicurarVi nuovamente sull'impegno ad assumere tutte le iniziative tese a modificare gli aspetti controversi delle norme emanate, ivi compreso la proposta di emendamenti parlamentari correttivi, d'intesa con le altre categorie.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



SCHEMA DI PROPOSTE IN CORSO DI ESAME

Formazione permanente

Va inserita nei diversi ordinamenti professionali una norma di carattere generale ed un rimando della disciplina regolamentare al Consiglio Nazionale. Va prevista inoltre la possibilità di renderne detraibili i costi in via previdenziale e/o fiscale.

Nella norma generale va definita l'unità di misura per la valutazione dei professionisti ed il riconoscimento reciproco con le Università. L'unità di misura è valida anche ai fini della determinazione dell'illecito disciplinare.

Tale norma così determinata risulta conforme sia ai principi della libera concorrenza sia ai principi deontologici.

Vanno precisate inoltre le attribuzioni dei Consigli Nazionali nella potestà regolamentare. La violazione dell'obbligo di formazione continua è sanzionato nei modi e nelle forme stabiliti nel Codice Deontologico.

Il modello di formazione deve essere abbastanza flessibile da prevedere espressamente esoneri e strumenti formativi diversificati.

Il ruolo del Consiglio Nazionale è di stabilire i requisiti; senza esclusive sul mercato, è però necessario che agli Ordini venga riconosciuta la capacità di fare formazione, così da calmierare l'offerta formativa privata.

Ulteriori ipotesi di lavoro:

l'istituzione di un Fondo di formazione continua permanente - per favorire l'accesso da parte degli iscritti alla formazione permanente necessaria al mantenimento dell'iscrizione all'albo dei rispettivi Ordini e collegi professionali è istituito presso ogni cassa di previdenza di cui al D.lgs 509/94 e del D.lgs 103/96 un fondo per la formazione continua permanente per il finanziamento di progetti realizzati dagli enti di emanazione degli ordini professionali o da organismi di formazione accreditati dagli Ordini.

Attraverso intese tra Ordini, Collegi, Ministero e Regioni il fondo favorisce l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo di progetti organizzati da organismi accreditati finalizzati alla formazione permanente degli iscritti agli albi professionali.

Per la costituzione del Fondo formazione continua permanente si provvede attraverso una quota del contributo integrativo di cui art. 1 della legge 133 del 12 luglio 2011.

Attenzione alla garanzia di formazione continua per i giovani.

Pattuizione del compenso per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico

Introduzione, quale parte integrante del contratto di conferimento, del disciplinare di incarico che metta in relazione il contenuto della prestazione professionale al costo della prestazione stessa prevedendo opportuni standard prestazionali minimi.

Tirocinio professionale

Al fine di non creare barriere all'accesso e per tener conto delle difficoltà di organizzazione, l'accesso all'esame di stato potrebbe avvenire sulla base di: tirocinio di 6 mesi, che integri la pratica professionale presso gli Studi, le imprese e le PA con possibili corsi specifici all'interno delle Facoltà, extra piano di studi, mediante convenzioni, da

svolgere nel periodo pre o post laurea; oppure la frequenza di appositi corsi di formazione professionalizzanti a cura degli Ordini da organizzare.

Richiesta di ripristino del ciclo unico quinquennale per evitare ulteriori frazionamenti del ciclo universitario, a scapito della preparazione degli studenti.

Opportuno collegamento del tirocinio con il percorso formativo universitario e con l'esame di stato.

Garanzia dello svolgimento del tirocinio e introduzione di un equo compenso anche attraverso l'ideazione di un contratto tipo del tirocinante ed una adeguata attività di monitoraggio.

Collegio disciplinare

Sarà sicuramente un notevole onere per le diverse categorie. Si potrebbe proporre un livello regionale ed un livello nazionale.

I componenti del collegio saranno iscritti all'Albo scelti dai Consigli Provinciali.

Per ogni componente è previsto un membro supplente.

Il funzionamento degli Organi disciplinari ed i compensi per i componenti sono stabiliti con regolamento del Consiglio Nazionale.

Pubblicità Informativa dell'attività professionale

La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie.

Si integra il codice deontologico con le norme del regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

Società professionali (per alcuni aspetti sarà probabilmente necessario ottenere alcune modifiche della legge)

È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento per un massimo del 30% del capitale;
- criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;

Il premio assicurativo è detraibile ai fini fiscali.

Agevolazioni per i giovani, con premi ridotti per i primi anni di attività.

Camera interprofessionale

Stabilire la possibilità di costituire Camere interprofessionali a livello nazionale e locale con lo scopo di gestire congiuntamente le attività che coinvolgono iscritti agli Albi (società interprofessionali) e attività di conciliazione a livello nazionale in merito alle competenze professionali.

Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: ESAME DELLA NORMATIVA E PROPOSTE DI INTERVENTO

Premessa

L'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 contiene norme per la riforma degli ordinamenti professionali e disposizioni per la disciplina delle società tra professionisti.

Il documento esamina, in particolare, la disciplina della società tra professionisti (STP) mettendone in evidenza gli aspetti di maggiore criticità che potranno essere solo in parte colmati dai regolamenti di attuazione.

Si evidenzia la necessità di intervenire sul testo introdotto dalla legge di stabilità 2012 con alcune proposte di modifica al fine di completare o almeno meglio definire la disciplina delle STP affinché le prerogative degli ordinamenti professionali non rischiano di essere vanificate dalla forma giuridica con cui una professione viene svolta.

Le forme giuridiche per la costituzione della STP

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, l.n. 183/2011, viene consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati nei titoli V e VI del libro V del codice civile. Pertanto in fase di costituzione si potrà ricorrere allo schema della:

- società semplice;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperativa.

La disposizione, come avremo modo di chiarire nel prosieguo, reca alcuni importanti principi.

In primo luogo, è bene evidenziare già adesso quanto previsto nel comma 4, lett. a), dello stesso art. 10, dove con riferimento all'oggetto sociale della costituenda società, si specifica che esso debba consistere nell'***esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci***. Consentire, infatti, la costituzione di società per "*.. l'esercizio di attività professionali regolamentate ...*" equivale a dire:

- che l'oggetto sociale esclude qualsivoglia attività d'impresa ed è dunque ristretto alle attività professionali che possono concretamente svolgere i professionisti appartenenti alle cd. professioni regolamentate, dunque quelle indicate negli ordinamenti professionali,
- che l'esercizio delle stesse è limitato ai soci della società che risultano iscritti in albi o collegi professionali secondo il disposto dell'art. 2229 c.c., previo superamento dell'esame di Stato previsto nell'art. 33, co. 5, della Costituzione.

In secondo luogo, si permette la costituzione di società tra professionisti ricorrendo anche allo schema societario delle società di capitali e consentendo, in definitiva, la limitazione della responsabilità patrimoniale del socio (professionista e non) che risponderà solamente nei limiti del capitale effettivamente versato.

L'acquisto della personalità giuridica da parte della società, però, presuppone l'esistenza e il conseguente riconoscimento di un soggetto differente dalle persone dei soci che necessita di una compiuta struttura organizzativa in grado di realizzare al meglio gli obiettivi che gli stessi soci fondatori si sono prefissati e che, stando alle norme, possono coincidere solo in parte con l'esercizio dell'attività professionale, ancorché questa ne rappresenti l'oggetto sociale "tipico" ed esclusivo. **In ogni caso, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, peraltro già azzardato da parte di taluno che intravede nella società di capitale applicata alle Professioni uno strumento per la mera industrializzazione dei servizi professionali, è opportuno che si precisi ulteriormente il testo per rimarcare l'esclusività delle attività professionali e del loro esercizio esclusivo da parte dei soci professionisti. Ciò può ben avvenire anche nell'ambito del regolamento interministeriale previsto dal comma 10 in materia di criteri e modalità di esecuzione dell'incarico.**

A tal riguardo, va messo in luce l'importante elemento di novità rispetto all'orientamento tradizionale, vale a dire la possibilità di costituire la STP secondo i tipi societari previsti per l'attività di impresa ed anche di tipo capitalistico. Ciò solo apparentemente potrebbe rappresentare una deroga al principio che caratterizza la prestazione professionale individuale, vale a dire quello per cui la prestazione professionale si basa sull'*intuitus personae*. Tale regola invero è stata in più luoghi "recuperata" dal legislatore della Legge n. 183/2011.

Tuttavia, vista la scarsa precisione impiegata dal legislatore nella Legge n. 183/2011 nel tratteggiare i lineamenti della società tra professionisti costituita secondo una delle tipiche forme delle società di capitali, le lacune andranno auspicabilmente colmate in sede statutaria con la formulazione di precise clausole che tengano in considerazione l'esigenza di coordinare la personalità della prestazione professionale con la struttura societaria e la relativa organizzazione in cui questa ultima viene fornita. **Ma in questo senso ancor più assume importanza la regolamentazione interministeriale prevista dal comma 10, per la quale si richiede espressamente un fattivo coinvolgimento delle Professioni, che potrà ben delimitare l'autonomia statutaria al fine di salvaguardare il presupposto inderogabile della "personalità**

della prestazione”, che è patrimonio di fiducia nei confronti dei professionisti insito nel nostro contesto socio-economico.

Analoghe considerazioni di merito e di metodo possono spendersi anche per l'esatta individuazione dei regimi disciplinari applicabili, partendo dal presupposto che non sia possibile effettuare discriminazioni tra illeciti disciplinari compiuti dal socio che sia professionista e illeciti disciplinari posti in essere dal professionista che socio non è; peraltro, ancorché a questi sia impedito lo svolgimento della attività, ben potrebbe adoperarsi con azioni nell'interesse della società, ma in contrasto con la deontologia dei soci professionisti. Anche a questo proposito, il legislatore ha opportunamente disposto la necessità di un regolamento interministeriale in difetto del quale l'attività di vigilanza degli Ordini è impossibile nei confronti della società. Pertanto, con la ferma volontà di valorizzare sempre più l'attività disciplinare, **si richiede espressamente un fattivo coinvolgimento delle Professioni, al lavoro di stesura del Regolamento.**

Le previsioni dell'atto costitutivo delle STP

Il comma 4 del summenzionato art. 10 indica le previsioni dell'atto costitutivo della società tra professionisti.

Va preliminarmente evidenziato che la forma dell'atto costitutivo della società tra professionisti sarà quella prevista *ex lege* dal tipo societario effettivamente utilizzato così come il relativo regime pubblicitario.

Ad ogni buon conto, l'atto costitutivo di qualsiasi società tra professionisti deve contenere i seguenti criteri generali:

- a) esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci di:
 - soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni,
 - cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, in possesso del titolo di studio abilitante,
 - soggetti non professionisti unicamente per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
- c) criteri e modalità affinché:
 - l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;
 - la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

- d) modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Ferme restando le considerazioni espresse già nel paragrafo precedente con riferimento alla lettera a), dunque all'esercizio esclusivo della attività da parte dei soci professionisti, che rappresenta un presidio imprescindibile, al contempo, dato che lo statuto della società deve inderogabilmente prevedere quale suo oggetto "l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci", viene negata *in nuce* la possibilità che tali società possano essere costituite per lo svolgimento anche di attività non professionale. Tale assunto, di estrema importanza a livello redazionale, si esplicita nel corollario per cui anche nelle strutture costituite secondo i tipici modelli capitalistici la prestazione professionale debba essere effettuata solo da soggetti che siano effettivamente professionisti ed incaricati secondo le modalità che dovranno essere regolamentate dal Ministero della Giustizia di concerto con quello dello Sviluppo Economico.

Considerato, poi, che l'attività professionale è la sola attività che può essere svolta, **a nulla rileva distinguere tra attività professionali riservate o non riservate**, essendo per definizione "professionali" tutte le attività svolte con il proprio titolo dal professionista ricomprese tra quelle il cui svolgimento è consentito dall'ordinamento professionale. Tale considerazione si basa sulla normativa comunitaria in virtù della quale **un'attività è regolamentata, riservata o meno, quando essa è svolta con un titolo professionale (Direttiva 2006/123/CE e D.Lgs. 59/2010, dal cui ambito di applicazione è peraltro espressamente esclusa la funzione notarile).**

Con riferimento alle qualità dei soci professionisti, si rileva sin dall'inizio che **è necessario riformulare la lettera b) del comma 4, art. 10**, laddove ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea si richiede per la partecipazione alle STP il solo possesso del titolo di studio abilitante. La norma è inesatta e deve essere riformulata **facendo riferimento alla qualifica professionale riconosciuta per l'esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE** e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e **non al mero titolo di studio abilitante** che, in quanto tale, non attribuisce alcuna qualifica professionale, ma solo il diritto a conseguirla ottenendo l'abilitazione, in qualunque forma essa sia prescritta dalle norme vigenti.

Quanto disposto poi dalla lettera c), e che il comma 10 sottopone alla necessità di uno dei tre regolamenti interministeriali, rappresenta una ulteriore specificazione della volontà del legislatore di **conservare in capo alla società i medesimi requisiti richiesti al singolo professionista** per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale regolamentata e **che prescinde, come noto, dal fatto che talune attività siano o meno riservate**. Una attività professionale è tale quando è compresa tra quelle identificate in un determinato ordinamento professionale ed in quanto svolta da un professionista iscritto al relativo Albo. Di conseguenza, **non vi può essere spazio nella attività della società per attività svolte da terzi non abilitati** esattamente come un singolo professionista non può svolgere alcuna delle attività rientranti nel proprio ordinamento se non con il proprio titolo professionale ed assoggettandosi alla relative norme disciplinari.

Le previsioni del quarto comma costituiscono disposizioni di un certo rilievo e con duplice funzione. In sede di primo commento, infatti, appare di una certa evidenza come esse oltre a rappresentare alcuni degli elementi caratterizzanti la società tra professionisti di nuovo conio, siano state inserite al fine di recuperare quel concetto di personalità della prestazione professionale cui sopra si accennava. Tale obiettivo viene sicuramente perseguito tramite le previsioni sub b) e sub c): una visione d'insieme delle disposizioni, infatti, consente di affermare che anche nelle strutture costituite secondo i tipici modelli capitalistici, ogni prestazione professionale debba essere effettuata solo da soggetti che siano effettivamente professionisti e che appaiono tali anche al cliente che conferisce l'incarico.

Tali concetti, vengono ribaditi tramite l'ulteriore specificazione per cui soggetti non professionisti, ancorché si consenta loro l'ammissione quali soci, vedono limitato il proprio apporto a prestazioni tecniche (veri e propri soci d'opera strumentale alle prestazioni professionali) o a mero investimento di capitale.

Stessa attenzione andrà riservata, in sede di predisposizione dello statuto, alle previsioni di cui alla lett. d) del comma 4 in commento, in considerazione del collegamento funzionale tra cancellazione dall'albo conseguente all'irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, ed esclusione *ope iuris* dalla società.

Il dato non è da trascurare per un duplice motivo.

Con esso, in primo luogo, si ribadisce la natura strettamente professionale dell'attività della STP dal momento che la cancellazione dall'albo in cui il socio professionista è iscritto comporta l'esclusione di diritto dalla società che è e resta una società esclusivamente destinata all'esercizio dell'attività professionale e dunque preclusa a quanti iscritti all'albo incorrano in illeciti disciplinari gravi ed irrimediabili. In secondo luogo, tale previsione, ancorché il legislatore taccia sul punto, va direttamente raccordata con le previsioni contenute nell'art. 3, comma 5, del d.l. 138/2011 relative, come è noto, al rinnovato sistema del procedimento disciplinare a cui gli ordinamenti professionali debbono adeguarsi entro il 13 agosto 2012. Sarebbe opportuno, allora, che i regolamenti ministeriali di prossima emanazione non trascurino anche tale importante aspetto che, invece, in base ad una interpretazione meramente letterale, sembra escluso dall'ambito di intervento della normativa secondaria (cfr. comma 10, art. 10, l.n. 183/2011).

La denominazione della società e divieto di partecipazione a più STP

I commi 5 e 6 dell'art. 10 della l.n. 183/2011 recano due importanti principi relativi allo svolgimento dell'attività professionale in forma societaria già noti alla nostra tradizione (cfr. società di avvocati).

La prima previsione sancisce che qualunque sia la forma della società nella sua denominazione sociale dovrà esservi l'indicazione «società tra professionisti». Viene riconfermato, in tal modo, l'assunto per cui l'esercizio dell'attività professionale costituisce oggetto esclusivo della STP tanto che anche nella denominazione sociale non possa prescindere dall'inserimento dell'elemento

5

qualificante la società rispetto ai terzi che con essa entrano in contatto. Va da sé che è impensabile che una simile tipologia di società possa svolgere attività diverse o addirittura d'impresa.

La seconda previsione, invece, afferma il principio per cui la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

Con riferimento al socio professionista, nel solco tracciato dall'art. 21 del d.lgs. 96/2001 e confermato dal d.lgs. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) si esclude la contemporanea partecipazione del professionista a più società. **Non essendo dedicata al regime di incompatibilità altra previsione, è fuori di dubbio che il professionista possa continuare a svolgere l'attività professionale a titolo individuale ovvero nell'ambito di una associazione professionale.**

Piuttosto, il legislatore ha stabilito che la materia di cui al comma 6, ovvero il divieto di partecipare ad altra società tra professionisti, sia disciplinata con l'adozione di uno specifico regolamento. Appare di tutta evidenza che la previsione normativa che fissa il divieto di partecipazione a più società da parte dei soci è di per sé esaustiva. Non può che ritenersi, allora, che il legislatore sia incorso in un mero errore.

E' invero ragionevole ritenere che il regolamento avrebbe dovuto riferirsi alla principale materia che necessita di regolamentazione, ovvero i limiti e le modalità della partecipazione dei soci non professionisti. Dovendo intervenire nella riformulazione del comma 10 dell'art. 10 della legge di stabilità per correggere il riferimento normativo oggi al comma 6, è auspicabile che ciò avvenga sostituendolo con il riferimento al comma 4, lett. b), prevedendo dunque l'adozione di un regolamento che disciplini le modalità ed i limiti della partecipazione dei soci non professionisti alla STP, ovvero in maniera più incisiva prevedendo direttamente nella legge di stabilità (e cioè nella fonte primaria) le modalità ed i limiti della partecipazione dei soci non professionisti alla STP.

Il regime disciplinare

Il comma 7 dell'art. 10 della l.n. 183/2011 delinea a grandi tratti il regime disciplinare della STP stabilendo che *"i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta"*.

Pertanto, la lettera della norma, consente di agevolmente concludere che:

- la società deve essere iscritta all'albo professionale;
- gli illeciti disciplinari possono essere imputati sia al professionista, sia alla società;
- sia il professionista, sia la società possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Su tali generali previsioni è destinato ad intervenire il regolamento interministeriale previsto dal comma 10. In particolare, occorrerà:

- individuare le relazioni esistenti fra gli illeciti disciplinari posti in essere dal professionista e le direttive impartite dalla società al socio, come anche individuare la disciplina applicabile nei casi in cui non esista coincidenza tra ordine territoriale a cui è iscritta la società e ordine territoriale a cui risulta iscritto il socio (*si pensi, a titolo esemplificativo all'ipotesi dell'illecito compiuto da socio iscritto in un ordine territoriale nella cui circoscrizione la società abbia una sede secondaria*);
- stabilire, poi, quali conseguenze sull'organizzazione societaria produrrà l'aver comminato una sanzione disciplinare di una certa gravità (possibile relazione tra scioglimento della società e cancellazione o radiazione dall'albo) alla società.

In difetto di tale regolamentazione sarebbe di fatto impedito agli Ordini di svolgere la loro prioritaria attività di vigilanza disciplinare, con grave danno per la collettività determinato da siffatto vuoto normativo. Ciò fa sì che nessuna società tra professionisti possa essere iscritta ad alcun albo fin quando tale regolamentazione sarà stata emanata.

E fino a quando tale iscrizione all'albo non potrà essere fatta la società, anche se costituita e inserita nel Registro delle Imprese, non potrà svolgere in concreto la propria attività. Infatti condizione essenziale per la stessa è che presso il Registro delle Imprese venga depositata la certificazione (assimilabile alle autorizzazioni di cui all'art.2329 cc) rilasciata dal competente Ordine professionale e attestante l'avvenuta iscrizione presso lo stesso della società, previa valutazione da parte dell'Ordine medesimo dell'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dall'emanando Regolamento.

Società interdisciplinari o interprofessionali

Il comma 8 dell'art. 10 della l.n. 183/2011 prevede la possibilità di costituire società tra professionisti anche per l'esercizio di più attività professionali.

La generica formulazione impiegata dal legislatore lascia adito al dubbio che ci si possa riferire anche all'esercizio «di più attività professionali» riconducibili alla stessa professione.

Tale dubbio sarebbe peraltro avvalorato anche dal comma 7 dove, come sopra esaminato, si fa riferimento «al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta» e non si considera, invece, l'ipotesi di molteplici iscrizioni in relazione alla diversa qualificazione professionale che i soci potrebbero avere nel caso di società multi-professionali o interprofessionali. In considerazione delle reali motivazioni che hanno spinto il legislatore ad introdurre il tipo della STP nel nostro ordinamento, la norma sembra essere invero finalizzata a consentire la costituzione di società tra iscritti a professioni diverse.

Tuttavia, anche accettando tale assunto, **resta da chiarire:**

- **a quale albo debba iscriversi la società costituita tra professionisti iscritti ad albi differenti;**

- come tale previsione debba essere recepita dagli ordinamenti professionali in cui esistano precipue o pressoché totali incompatibilità con l'esercizio di altre attività professionali.

Salvezza dei modelli societari ed associativi esistenti

Dubbi interpretativi sorgono anche dalla lettura dei commi 9 e 11 dell'art. 10 della l.n. 183/2011.

Le norme richiamate, infatti, prevedono, la "salvezza" dei diversi modelli societari e dei modelli associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. L'intento appare chiaro, ovvero consentire ai professionisti associati di conservare lo status giuridico prescelto; al contempo, però, viene disposta l'abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, unica fonte che attualmente disciplina, ancorché in parte, i modi di costituzione degli studi associati. **Tale intervento non è condivisibile perché priva le associazioni professionali esistenti della pur minima regolamentazione che ne riconosceva almeno la possibilità di esistenza.** Inoltre, l'abrogazione così fatta determina anche l'impossibilità in futuro di scegliere il modello associativo che finora ha rappresentato l'unica possibilità per l'universo dei professionisti e che ben potrebbe continuare a rappresentare una forma apprezzabile.

La sostituzione del modello associativo, ancorché auspicata da tempo, non può diventare una costrizione immediata, né si ritiene tale sia stato l'intento del Legislatore, per cui si evidenzia la necessità di correzione.

Talune altre importanti considerazioni

Come è noto, il richiamo operato ai titoli V e VI del libro V del codice civile è ai modelli societari tipici dell'impresa, da adattare con tutto quanto previsto ai comma successivi per l'attività dei professionisti.

In tale contesto, la lettera della norma **fa ritenere impossibile la costituzione di società unipersonale** dato che il riferimento all'attività professionale "**da parte dei soci**" sembra escludere differenti interpretazioni. Del resto, poi, neppure è nello spirito normativo introdurre un diverso modo di svolgimento della attività professionale se non quando questa vuole avvenire in forma collettiva.

Piuttosto, non si rinvergono, indici normativi relativi ad alcuni aspetti di innegabile particolare importanza per l'esercizio dell'attività professionale in forma societaria.

Considerato l'oggetto esclusivo della società, limitato, come detto all'esercizio dell'attività professionale, onde evitare plateali disparità trattamento tra società di professionisti e professionista che esercita a titolo individuale, va ribadito con chiarezza il principio per cui la società non è soggetta alla legge fallimentare, proprio per la netta distinzione che l'esclusività della attività professionale produce nei confronti dell'attività d'impresa.

Del pari e per analoga distinzione, a livello fiscale, andranno applicate esclusivamente le norme sul reddito professionale. L'attività della società è esclusivamente professionale e dunque non d'impresa benché la forma giuridica organizzativa sia stata mutuata da tale contesto. In virtù di ciò, non è possibile attrarre alle normative esclusivamente riferite all'impresa una diversa attività.

Guardando comunque avanti

Le norme dettate dalla legge di stabilità per le STP appaiono comunque compatibili con quelle previste nel modello societario delle Società di Lavoro Professionale (SLP) che gli Ordini avevano portato alla attenzione del Ministro della Giustizia nel luglio 2010 nell'ambito delle proposte per una riforma di tutti gli ordinamenti professionali in base a determinati principi a tutti comuni da modernizzare. Tali principi hanno trovato forma legislativa con il D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, tutti tranne proprio quello che proponeva l'introduzione del modello di società *ad hoc* per i professionisti.

Il principio cardine delle SLP prevede la prevalenza del lavoro del professionista rispetto all'organizzazione dei fattori produttivi dati dal capitale investito nell'attività e dal lavoro altrui e, laddove siano ammessi soci non professionisti, se ne prevede la remunerazione in forma comunque minoritaria nella partecipazione agli utili e l'impedimento alla nomina nell'organo amministrativo. Tutto ciò è finalizzato alla salvaguardia dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, ma consente che il socio investitore possa trovare una remunerazione di carattere finanziario, comunque diversa da quella d'impresa. **Tale principio è chiesto a gran voce da tutte le professioni** e può essere recuperato negli statuti di STP costituiti nella forma di SRL tramite l'inserimento di apposite clausole statutarie che prevedano la distinzione della ripartizione degli utili, da parametrare agli apporti di lavoro professionale, rispetto agli apporti di capitale da remunerare come elemento accessorio, con criteri finanziari.

Resta tuttavia la possibilità di sfruttare l'attuale formulazione normativa per costituire società tra professionisti in cui questi ultimi rappresentino niente più che il lavoro a servizio del capitale investito in maggior parte da terzi non professionisti e ciò è inaccettabile.

Esistono a livello comunitario molte esperienze normative in questo senso e, con minima ricerca (già disponibile), è possibile verificare che una simile previsione non è possibile in alcun altro Stato, ivi compresi i Paesi anglosassoni, notoriamente più evoluti in termini di mercato delle professioni.

Conclusioni

Riepilogando i punti di criticità illustrati:

- vi è necessità immediata di precisare che l'attività professionale è l'esclusiva attività che la società può svolgere e che ciò deve avvenire a cura dei soci professionisti, con le modalità di

incarico che il regolamento previsto al comma 10 dovrà specificare. Ciò rappresenta una ulteriore specificazione della volontà del legislatore di conservare in capo alla società i medesimi requisiti richiesti al singolo professionista per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale regolamentata e che prescinde, come noto, dal fatto che talune attività siano o meno riservate. Di conseguenza, non vi può essere spazio nella attività della società per attività svolte da terzi non abilitati esattamente come un singolo professionista non può svolgere alcuna delle attività rientranti nel proprio ordinamento se non con il proprio titolo professionale ed assoggettandosi alla relative norme disciplinari;

- con riferimento alle qualità dei soci professionisti, è necessario riformulare la lettera b) del comma 4, art. 10, laddove ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea si richiede per la partecipazione alle STP il solo possesso del titolo di studio abilitante. La norma è inesatta e deve essere riformulata facendo riferimento alla qualifica professionale riconosciuta per l'esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206
- laddove è stabilito che la materia di cui al comma 6, ovvero il divieto di partecipare ad altra società tra professionisti, sia disciplinata con l'adozione di uno specifico regolamento, non può che ritenersi che il legislatore sia incorso in un mero errore, per cui è invero ragionevole ritenere che il regolamento avrebbe dovuto riferirsi alla principale materia che necessita di regolamentazione, ovvero i limiti e le modalità della partecipazione dei soci non professionisti;
- in difetto della regolamentazione con decreto di cui al comma 10, della materia disciplinare applicata alle società, è di fatto impedito agli Ordini di svolgere la loro prioritaria attività di vigilanza disciplinare, con grave danno per la collettività determinato da siffatto vuoto normativo;
- anche con riferimento alle società multiprofessionali vi sono punti da chiarire;
- l'abrogazione della L. 1815/1939 priva le attuali associazioni professionali dell'unico riferimento normativo che le legittima e confligge dunque con la volontà espressa di far salvi i modelli societari ed associativi esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Ciò necessita di un intervento correttivo per mantenere la legittimità delle migliaia di associazioni professionali esistenti, oltre che la possibilità di costituirne di nuove;
- inderogabile è poi la necessità di rendere inequivocabile l'assoggettamento al reddito professionale dell'intera attività della società tra professionisti, nonché di escludere espressamente quest'ultima dalla applicazione della legge fallimentare, proprio per la netta distinzione che l'esclusività della attività professionale imposta alla società produce nei confronti dell'attività d'impresa.

Emerge con chiarezza che la frettolosa e non discussa introduzione della norma che prevede le società tra professionisti impone non solo una riflessione di buon senso, ma anche un immediato intervento correttivo che affianchi l'attività di redazione del decreto che il Ministro

della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo Economico, è chiamato ad emanare nel termine di sei mesi.

Il tempo a disposizione c'è, quanto ne occorrerà per l'emanazione del decreto di cui sopra e le professioni chiedono che sia sfruttato al meglio, con l'ausilio del confronto e della discussione che sono mancati nella fase di urgenza in cui inopportunamente è stata introdotta la disciplina delle società per i professionisti. Non era quella la sede per l'introduzione di una normativa così innovativa e di così grande impatto, tanto meno doveva avvenire senza il confronto con coloro che ne sono l'unico destinatario ovvero le Professioni.

Del resto, fin quando non sarà emanato il decreto di cui sopra, nessuna società potrà essere iscritta in alcun albo professionale per difetto di regolamentazione che renderebbe impossibile l'esercizio della funzione di vigilanza che è priorità degli Ordini a tutela della pubblica fede di cui sono garanti.

A tale attività di confronto le professioni chiedono di essere chiamate a partecipare con spirito costruttivo affinché anche questa normativa attesa da tempo sia introdotta in piena coerenza ai principi caratterizzanti gli ordinamenti professionali (*recentemente innovati ed in corso di recepimento*) e non produca discriminazioni con l'attività svolta singolarmente dal professionista.